

# Conferenza Episcopale Italiana

## COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

Roma, 12 giugno 1998

CIRCOLARE N. 26

### II. RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DOPO L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME PATTIZIE IN MATERIA

Durante l'Assemblea Generale del maggio 1997 i Vescovi hanno ricevuto copia del Documento conclusivo e della Relazione della Commissione Paritetica per l'interpretazione ed applicazione delle norme pattizie, allegati allo Scambio di note tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede costituente un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore in data 30 aprile 1997 (cf. Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, pp. 257-280; Notiziario CEI n. 8/1997, pp. 241-250).

Il Ministero dell'Interno, visto il parere del Consiglio di Stato 30 settembre 1997, n. 1400 in merito all'intervenuta Intesa tecnica interpretativa, ha emanato la Circolare 20 aprile 1998, n. 111 con allegate le nuove tabelle dei documenti necessari per l'istruzione della pratica di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili.

Il Comitato ritiene doveroso trasmettere ai Vescovi la Circolare suddetta per opportuna conoscenza (Allegato I), e nel contempo sottoporre alla loro attenzione alcune note sulla materia.

#### 1. LA DISCIPLINA SPECIALE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Le questioni in materia di enti ecclesiastici sottoposte alla Commissione Paritetica sono così riassunte nella Relazione illustrativa:

**"Per quanto attiene agli enti ecclesiastici la Santa Sede lamenta, sostanzialmente, che l'Amministrazione italiana abbia, in più di una occasione, richiesto per il riconoscimento degli enti ecclesiastici il possesso di requisiti che sono propri delle persone giuridiche espresse dall'ordinamento italiano, senza considerare che gli enti ecclesiastici sono istituzioni che sorgono nell'ordinamento canonico conservando, in quello italiano, gli originari caratteri"** (Relazione, in Notiziario CEI, p. 246).

La Conferenza Episcopale Italiana già da tempo, in una memoria inviata al Ministero dell'Interno il 24 settembre 1992, applicando i criteri ermeneutici contenuti nell'art. 31 della Convenzione di Vienna aveva sostenuto che le norme pattizie approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 delineano una disciplina compiuta degli enti ecclesiastici che è speciale rispetto alla disciplina delle persone giuridiche private contenuta negli articoli 14 - 35 del codice civile ed è finalizzata a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici con i loro originari caratteri, cioè così come essi sono eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico.

La Commissione Paritetica ha confermato tale interpretazione delle norme pattizie:

"Rileva anzitutto la Commissione paritetica che la Repubblica italiana si è impegnata, con l'art. 7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici <eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico>.

Ciò significa che la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata, ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza (...).

Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private" (Relazione, p.246).

Gli enti ecclesiastici pertanto, pur essendo a pieno titolo soggetti giuridici nell'ordinamento italiano, sono regolati esclusivamente dal diritto canonico per quanto riguarda la loro costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione. Ciò vale ovviamente anche per le loro attività istituzionali, cioè quelle di religione o di culto; mentre "le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tale attività e al regime tributario previsto per le medesime" (cf. art. 7, n. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato).

## 2. IL PROBLEMA DELLO STATUTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

La conseguenza più importante della fondamentale norma pattizia per cui gli enti ecclesiastici vengono introdotti nell'ordinamento italiano con la loro struttura originaria data dall'ordinamento confessionale è l'impossibilità di imporre ad essi di dotarsi di uno statuto avente i requisiti previsti per le persone giuridiche private e di assoggettare lo statuto ad un controllo di merito e alla approvazione governativa.

Il legislatore ha avuto, invero, piena consapevolezza del fatto che nell'ordinamento canonico, mentre devono necessariamente avere uno statuto le associazioni (cf. can. 299, § 1) e le fondazioni (cf. cann. 1303, n. 1° e 115, § 3), per gli altri enti ecclesiastici, in primo luogo per quelli facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa, non è sempre richiesto il possesso di tavole statutarie, trovando tali enti delineata la loro organizzazione e i loro compiti non in uno statuto ma nel codice di diritto canonico.

La Commissione Paritetica ha affermato nel Documento conclusivo che agli enti ecclesiastici non può richiedersi il possesso in ogni caso dello statuto né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.

Nella Relazione essa ha inoltre precisato che anche per le fondazioni e le associazioni "deve ritenersi non consentito all'Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente ecclesiastico e di assoggettare ad "approvazione" le norme statutarie in occasione del riconoscimento.

E' evidente che una siffatta linea finirebbe per condurre - con disconoscimento della fondamentale regola pattizia che vuole l'ente ecclesiastico recepito con i suoi originari caratteri - ad una vera e propria "rifondazione" dello stesso nell'ordinamento italiano" (Relazione, p. 247).

Non sono soggette ovviamente ad approvazione governativa nemmeno le modifiche statutarie, a meno che queste configurino una mutazione sostanziale dell'associazione o della fondazione, nel qual caso vale quanto annotato nel successivo punto n. 4.

## 3. IL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI AGLI EFFETTI CIVILI

La pratica per il riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili appare notevolmente semplificata perché i compiti dell'Amministrazione statale precedente sono stati riferiti ai soli requisiti stabiliti dalle norme pattizie e non a quelli previsti per le persone giuridiche private in genere dal codice

civile. Afferma, infatti, la Commissione Paritetica: "L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti" (Documento conclusivo, p. 250).

Ai fini del riconoscimento agli effetti civili l'art. 2 delle norme pattizie opera un'importante distinzione tra gli enti di cui al primo comma, che "sono considerati aventi fine di religione o di culto", e gli altri enti, di cui al secondo comma, per i quali "il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'art. 16".

**Gli enti per i quali il fine di religione o di culto si presume "juris et de jure" sono:**

- a) gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, come ad esempio Regioni Ecclesiastiche, Diocesi, Capitoli, Parrocchie, Chiese;
- b) gli istituti religiosi: Istituti religiosi, Province religiose, Case religiose; a questi sono assimilati gli Istituti secolari;
- c) i seminari: Seminari, Facoltà Teologiche, Accademie, Collegi e altri Istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche;
- d) gli Istituti per il sostentamento del clero (a questi, ancorché non citati nel primo comma dell'art. 2 presumibilmente perché enti "strumentali", è attribuita la personalità giuridica civile in forza delle disposizioni contenute nell'art. 22 delle stesse Norme).

Accertata l'esistenza di questi enti nell'ordinamento canonico e l'effettiva collocazione della loro sede in Italia, l'Amministrazione deve soltanto verificare la presenza dei requisiti speciali previsti per alcuni di essi (ad esempio, per gli istituti religiosi di diritto diocesano e per le chiese in forza degli artt. 8 e 11 delle Norme).

**Gli altri enti per i quali il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta sono:**

- a) le società di vita apostolica;
- b) le associazioni pubbliche di fedeli;
- c) le fondazioni di religione o di culto.

Per tali enti l'Amministrazione dovrà anzitutto accertare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente; dovrà poi verificare la presenza dei requisiti speciali, cioè per le società di vita apostolica e per le associazioni pubbliche il requisito della "non località" (cf. art. 9), per le fondazioni la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione (cf. art. 12).

Si può rilevare che l'accertamento del fine interessa, in pratica, un numero di enti alquanto limitato; infatti per la maggior parte degli enti della Chiesa cattolica il fine di culto si presume di diritto, mentre per non pochi altri enti (associazioni pubbliche di carattere meramente locale, associazioni private) non è prevista la possibilità di riconoscimento civile come enti ecclesiastici in senso proprio.

E' bene, quindi, ricordare che non tutti gli enti costituiti nell'ordinamento canonico e regolamentati dallo stesso sono anche civilmente riconosciuti come tali.

Si indicano, per completezza, i diversi casi di enti espressivi della Chiesa cattolica che possono avere nell'ordinamento italiano una condizione giuridica diversa da quella di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:

- a) associazioni e fondazioni già riconosciute come persone giuridiche private ai sensi dell'art. 12 del codice civile;
- b) confraternite esistenti anteriormente al 1929 per le quali non è stato accertato il fine prevalente di culto ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 848, soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
- c) enti costituiti canonicamente, ma esistenti nell'ordinamento italiano solo di fatto, in corso di riconoscimento o che comunque hanno i requisiti per il riconoscimento previsti dalle norme (le parrocchie, in particolare, anche se non ancora civilmente riconosciute, hanno rilevanza giuridica in riferimento alla competenza del parroco nella celebrazione dei matrimoni);
- d) enti di fatto che non hanno i requisiti per il riconoscimento civile previsti dalle norme;
- e) enti confessionali riconosciuti da uno Stato estero, che operano in Italia in forza dell'art. 16 delle

disposizioni preliminari al codice civile;  
 f) organi della Santa Sede, ai quali, ai sensi dell'art. 2 del Protocollo del 15 novembre 1984, non si applicano le norme pattizie approvate con il medesimo Protocollo, tra cui quelle per il riconoscimento agli effetti civili.

Per il riconoscimento civile degli enti non possono essere avanzate altre richieste oltre a quelle previste dalle norme pattizie. La Commissione Paritetica, infatti, afferma: "Resta quindi esclusa la richiesta di ulteriori requisiti rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi" (Documento conclusivo, p. 250).

#### 4. MUTAMENTI SOSTANZIALI E MODIFICHE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

I requisiti previsti dalle norme pattizie non solo devono essere presenti al momento del riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici, ma devono sussistere nel tempo.

L'art. 19 delle norme, in particolare, dispone nel primo comma: "Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto ...". E nel secondo comma: "In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto (...) sentita l'autorità ecclesiastica (...)". Questa disposizione si applica a tutti gli enti per quanto riguarda i tre requisiti generali, e soltanto a quelli riconosciuti dopo l'Accordo di revisione del Concordato per quanto riguarda i requisiti specifici.

L'Amministrazione, avendo finora ritenuto di sottoporre ad approvazione governativa le norme statutarie, ha per conseguenza ritenuto applicabile l'art. 19 a qualsiasi modifica statutaria, anche di minor rilievo. Ora invece, dopo l'interpretazione autentica della Commissione Paritetica, viene confermato che l'art. 19 è riferito soltanto ai mutamenti sostanziali.

Si ritiene, a titolo esemplificativo, che debbano essere considerati mutamenti sostanziali la modifica di denominazione di un ente, in quanto essa costituisce elemento identificativo del medesimo, e altre mutazioni che possono effettivamente incidere sul riconoscimento agli effetti civili, quali:

- la trasformazione di una parrocchia in chiesa rettoria con personalità giuridica, e viceversa;
- la trasformazione di una associazione pubblica di fedeli, ad esempio una associazione laicale, in istituto religioso di diritto diocesano;
- il mutamento delle finalità originarie contenute nelle tavole di una fondazione.

Non possono invece considerarsi mutamenti sostanziali altre modifiche statutarie di minor rilievo, né tanto meno il trasferimento di sede.

Si tenga presente che le modifiche diverse dai mutamenti sostanziali devono essere, in ogni caso, approvate dalla competente autorità ecclesiastica. Esse vanno anche iscritte nel registro delle persone giuridiche nel caso che comportino modifiche di elementi già iscritti nel registro, ad esempio la variazione del numero dei consiglieri o della loro durata in carica.

Esistono alcuni enti ecclesiastici i cui statuti, o norme statutarie, sono stati, in passato, approvati dall'autorità governativa, proprio a motivo dell'incertezza esistente, che ha poi dato occasione al lavoro della Commissione Paritetica: anche per questi enti le modifiche statutarie future non sono soggette ad approvazione governativa.

## 5. I DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

La Commissione Paritetica ha distinto, nell'iter per l'introduzione di un ente ecclesiastico nell'ordinamento italiano, tre successivi momenti: l'ente ecclesiastico infatti ha origine nell'ordinamento canonico, viene riconosciuto agli effetti civili con decreto ministeriale e quindi viene iscritto nel registro delle persone giuridiche.

"Rileva la Commissione paritetica che una parte almeno delle incomprensioni manifestatesi nella materia trae origine dalla presenza, nell'ordinamento italiano, della norma regolamentare (art. 2, lett. e del D.P.R. n. 33 del 1987), che ha imposto - in occasione della presentazione della domanda di riconoscimento - la produzione di documenti rilevanti, invece, solo agli effetti della iscrizione nel registro delle persone giuridiche" (Relazione, p. 248).

L'articolo 5 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 dispone l'iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche, e precisa che in esso "con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza".

Quindi:

a) nella domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche è necessario che siano indicati gli elementi di cui all'art. 33 del codice civile:

- \* la denominazione dell'ente;
- \* la sede;
- \* la data del decreto canonico di erezione o di approvazione;
- \* la data del decreto di riconoscimento agli effetti civili, ovvero la dizione "avente personalità giuridica per antico possesso di stato alla data del 7 giugno 1929";
- \* il fine di religione o di culto;
- \* il patrimonio esistente alla data di iscrizione;
- \* il cognome e il nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

b) alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

- \* il decreto canonico di erezione o approvazione;
- \* il decreto ministeriale di riconoscimento agli effetti civili o di riconoscimento del fine prevalente di culto, ovvero l'attestato di personalità giuridica per antico possesso di stato o documento equivalente;
- \* il certificato della qualità di rappresentante legale, rilasciato dalla competente autorità ecclesiastica;
- \* l'attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano contenente le norme statutarie relative al funzionamento e ai poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, ove necessario.

Nel registro delle persone giuridiche devono poi essere iscritte, entro 15 giorni, le eventuali successive variazioni relative alla sede, agli amministratori e alle norme di funzionamento.

Si raccomanda vivamente agli E.mi Vescovi di disporre che nel redigere l'attestato contenente le norme statutarie la Curia diocesana si attenga ai moduli allegati, predisposti da questo Comitato (Allegati II/1-3):

1) attestazione per seminari, chiese e altri istituti ecclesiastici (sostituisce il mod. all. 1/9 alla Circolare del Comitato n. 14 del 3 aprile 1987);

2) attestazione per parrocchie (ai sensi dell'art. 15 comma 2 del regolamento citato questo documento non è necessario per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa, ma può essere depositato per comodità dei terzi);

3) attestazione per istituti religiosi di diritto diocesano (testo analogo a quello usato dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica);

Per le società di vita apostolica, le associazioni di fedeli e le fondazioni occorre depositare lo statuto dell'ente.



MODULARIO  
INTERNO - 206

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

Circolare n. 111

Roma, 20 aprile 1998

AI SIGG.RI PREFETTI  
DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI  
TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI  
BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

OGGETTO: Enti di culto cattolico e di culti diversi dal cattolico - Semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento ed alle connesse vicende giuridiche.

Con circolare n. 104 del 12 agosto 1997 veniva portato a conoscenza delle SS.LL. l'intervenuto Accordo tra lo Stato italiano e la S. Sede sottoscritto dalla Commissione



# Ministero dell'Interno

paritetica il 24 febbraio 1997, con il quale le parti contraenti hanno inteso fornire un'interpretazione più aderente agli intenti cui la normativa pattizia si ispira.

I tratti più salienti delle innovazioni introdotte rispetto alla prassi fino ad ora seguita sono stati puntualizzati, in maniera sintetica, nella stessa circolare n. 104, dove si sottolineava la necessità di contenere l'attività istruttoria nell'ambito delle citate innovazioni.

Ciò premesso e tenuto conto dell'ulteriore parere fornito dal Consiglio di Stato con pronuncia del settembre 1997 - resa nota solo nel marzo corrente anno - si forniscono nuove indicazioni in materia di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, sostitutive di quelle contenute nelle schede allegate alla circolare n. 78 del 23 novembre 1993.

Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'abrogazione dell'autorizzazione governativa agli acquisti per i problemi interpretativi che si pongono nel caso in cui gli atti di liberalità partecipino al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica in funzione dell'apporto patrimoniale.

Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato con il parere precitato ha condiviso l'opinione, avanzata da questa Direzione Generale, che in tale caso si possano continuare ad acquisire elementi propri della procedura autorizzatoria.

Con ciò non si vuole far rivivere una procedura ormai abrogata; infatti, le finalità cui la richiesta di tali elementi sottende esulano dalle autorizzazioni, in quanto rivolte esclusivamente all'accertamento del patrimonio.

Non si può, infatti, prescindere dalla presentazione dell'atto (donazione, testamento) con cui viene conferito il patrimonio; sarà, altresì, necessario ai fini della quantificazione dei beni, ricorrere alla richiesta di perizie estimative salvo che, come accade per le donazioni, il valore non debba essere già quantificato nell'atto, o, come



# Ministero dell'Interno

accade per le eredità, venga prodotto il verbale d'inventario concernente tutti i cespiti, immobiliari e non, di spettanza dell'ente.

Le tendenze delineate in sede di Commissione Paritetica il 24 febbraio dello scorso anno in materia di enti ecclesiastici cattolici ed anche, in generale, il mutato clima che porta ad interpretare in modo nuovo il ruolo dell'Amministrazione ed a esonerare il privato da quegli adempimenti che spesso si sono rivelati più gravosi che utili, inducono a ridisegnare - in quegli spazi lasciati aperti dal legislatore - la procedura dei riconoscimenti giuridici anche per gli enti dei culti diversi dal cattolico.

In considerazione di quanto sopra si è proceduto a formulare le unite schede contenenti la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento e delle connesse vicende giuridiche degli enti di culto sia cattolico, sia di culti diversi dal cattolico. Tali schede - che vanno a sostituire quelle allegate alla circolare n. 78 del 23 novembre 1993 - sono state elaborate confessione per confessione, tenendo a riferimento le singole normative e distinguendo in ciascun ambito le diverse tipologie di enti. -

ooo

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e con l'auspicio che la presente circolare ed in particolare le allegate schede possano costituire utile strumento operativo, si assicura ogni forma di collaborazione laddove, nei casi concreti, dovessero sorgere problemi applicativi.

IL DIRETTORE GENERALE

*Lesiani*



## CULTO CATTOLICO

### Riconoscimento giuridico degli enti.

#### Documentazione a carattere generale

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente: <ul style="list-style-type: none"><li>• generalità del rappresentante legale;</li><li>• natura giuridica dell'ente;</li><li>• denominazione e sede;</li><li>• elencazione della documentazione allegata.</li></ul>
2. assenso	della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento giuridico; può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte; non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3. decreto di erezione canonica o di approvazione	se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana; N.B.: per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano.

In relazione alla tipicità degli enti la documentazione anzicennata dovrà essere integrata come di seguito indicato

<u>PARROCCHIE</u> Dichiarazione Ordinario diocesano (qualora gli elementi non siano già contemplati nel decreto di erezione canonica)	da cui dovrà risultare la circoscrizione territoriale e se la Parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se la stessa sia ex conventuale);
<u>CHIESE</u> Dichiarazione dell'Ordinario diocesano	da cui dovrà risultare: <ul style="list-style-type: none"><li>• funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi ;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;</li> <li>• se trattasi di chiesa ex conventuale;</li> <li>• sufficienza mezzi per manutenzione e officatura.</li> </ul> <p>N.B.: la dichiarazione in questione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.</p>
Prospetti economici	Indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza.
<b><u>ISTITUTI RELIGIOSI</u></b> (cui sono assimilati gli istituti secolari)	
Assenso ex art. 8 L. 222/1985	della Santa Sede (es. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ecc.) per gli istituti di diritto diocesano.
Attestato	della Santa Sede da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli istituti che l'ente ha la sua sede principale in Italia;</li> <li>• per le relative province che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o a territori di missione;</li> </ul> <p>N.B.: l'attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.</p>
Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia	va resa a termini della l. 127/97 e non è necessaria qualora tali dati risultino in modo certo da altri documenti prodotti. Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
Patrimonio (immobiliare e mobiliare)	solo per gli Istituti religiosi di Diritto diocesano va prodotta documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
Prospetti economici (solo per gli Istituti di Diritto Diocesano)	relativi alle entrate ed alle uscite degli ultimi cinque anni o del minor periodo d'esistenza dell'ente.
<b><u>SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA</u></b>	
Assenso ex art. 9 L. 222/1985	della Santa Sede.
Statuto	ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
Attestato	della Santa Sede da cui risulti che l'ente ha la sede principale in Italia; in caso di riconoscimento di province, dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

	N.B.: l'attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.
Relazione sulle attività svolte	sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l'ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando relativi nulla osta);
Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia.	la dichiarazione va resa a termini della l. 127/97 e non è necessaria qualora tali dati risultino da altri documenti prodotti. Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
<b><u>ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI</u></b>	
Assenso ex art. 9 l. 222/1985	della Santa Sede.
Statuto	ove il diritto canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità di culto.
Relazione sulle attività svolte	sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l'ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando relativi nulla osta).
-:	
<b><u>FONDAZIONI</u></b>	
Statuto	ove il diritto canonico ne prescriva il possesso ai fini della valutazione delle finalità di culto.
Dichiarazione ex art. 12 L. 222/1985	dell'Autorità ecclesiastica competente attestante la rispondenza della fondazione alle esigenze religiose della popolazione.
Relazione	sulle attività concretamente svolte.
Patrimonio (mobiliare e immobiliare)	documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
Prospetti economici	indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.

<u>CONFRATERNITE</u>	
Riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.	
Verbale dell'organo deliberante	da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.
Documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7/6/1929	
Statuto	
Prospetti economici	analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente e sottoscritti dal legale rappresentante.
Dettagliata relazione storico illustrativa	relativa alle vicende dell'ente e dell'attività svolta dall'origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli.
Parere della Regione da esprimersi entro il termine massimo di 60 gg.	

N.B. - per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire patrimonio di quegli enti per i quali permane accertamento patrimoniale, vedi pag. 2 della circolare

## CULTO CATTOLICO

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto (art. 19 l.222/85).

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente: <ul style="list-style-type: none"><li>• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;</li><li>• denominazione e sede;</li><li>• elencazione della documentazione allegata.</li></ul>
2. assenso all'istanza	prestato dalla competente Autorità ecclesiastica in calce all'istanza o in atto a parte . Non occorre assenso nel caso l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3. provvedimento dell' Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento.	
4. delibera degli organi collegiali (ove esistenti)	
5. certificato iscrizione nel registro persone giuridiche	
6. statuto vigente	lo statuto non andrà richiesto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa, Istituti religiosi e Seminari
7. relazione	sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento

## CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex art. 2 L. 1159/1929 e 10 R.D. 289/1930

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: <ul style="list-style-type: none"><li>• indicazione della natura giuridica dell'ente;</li><li>• denominazione e sede;</li><li>• elencazione della documentazione allegata;</li></ul>
2. atto costitutivo e statuto	da redigere innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, dovrà essere prodotto in cinque copie autenticate, di cui due in bollo e dovrà contenere gli elementi ex art. 16 cod.civ.;
3. relazione sui principi religiosi cui l'ente si ispira e sulle attività svolte	sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti, se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili, la consistenza numerica dei fedeli;
4. atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (in copia)	la disponibilità (es. contratto di locazione) dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo;
5. prospetti economici	indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente;
6. dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito	comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente;
7. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia	la dichiarazione va resa a termini degli artt. 2 e 4 legge 4/1/1968 n. 15 e successive modificazioni; si richiama in particolare l'attenzione sugli artt. 2 e 3 della legge 25/5/1997 n. 127

N.B. - Per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire il patrimonio immobiliare degli enti, vedi pag. 2 della circolare

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 1159/1929 e 10 R.D. 289/1930

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: <ul style="list-style-type: none"><li>• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;</li><li>• denominazione e sede;</li><li>• elencazione della documentazione allegata.</li></ul>
2. Statuto modificato	da redigere innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico; dovrà essere prodotto in cinque copie autenticate, di cui due in bollo, e dovrà contenere gli elementi ex art 16 cod. civ.
3. relazione	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento nonché sull'attività attualmente svolta dall'ente.

## CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 449/1984 (Tavola Valdese), art. 12

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese;
2. delibera sinodale motivata	in copia autentica, dalla quale risulti: <ul style="list-style-type: none"><li>• che l'ente di cui si chiede il riconoscimento è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese;</li><li>• che l'ente stesso persegue congiuntamente i fini di culto, istruzione e beneficenza;</li><li>• lo statuto dal quale l'ente è retto, che va allegato in copia autenticata.</li></ul>
N.B. - A titolo meramente conoscitivo la documentazione di cui sopra può essere corredata di una relazione illustrativa delle attività concretamente svolte dall'ente nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stesso.	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 449/1984 (Tavola Valdese)

3. Istanza	<ul style="list-style-type: none"><li>• in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese;</li></ul>
4. delibera sinodale	in copia autenticata, dalla quale risultino: <ul style="list-style-type: none"><li>• i motivi che hanno determinato il mutamento;</li><li>• lo statuto modificato dell'ente, che va allegato in copia autenticata.</li></ul>

## CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 516/1988 (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), art. 21 e segg.

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'Unione;
2. delibera dell'Unione	in copia autenticata, dalla quale risulti:
3. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• che l'ente di cui si chiede il riconoscimento è stato costituito nell'ambito delle chiese cristiane avventiste, ha sede in Italia ed ha fine di religione o di culto;</li> <li>• lo statuto dal quale l'ente stesso è retto e che va allegato in copia autenticata;</li> </ul>
<p>N.B. - A titolo meramente conoscitivo la documentazione di cui sopra può essere corredata di una relazione illustrativa delle attività concretamente svolte dall'ente nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stesso.</p>	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 516/1988 (Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno), art. 27

4. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'Unione.
5. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	<p>L'istanza stessa deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;</li> <li>• denominazione e sede;</li> <li>• elencazione della documentazione allegata.</li> </ul>
6. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	
7. statuto modificato	(ove esistente)
8. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.



# CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 517/1988 (Assemblee di Dio in Italia)

NON PREVISTO

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 517/1988 (Assemblee di Dio in Italia), art. 19

<p>1. Istanza</p> <p>2. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento</p> <p>3. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche</p> <p>4. statuto modificato</p> <p>5. relazione illustrativa</p>	<p>in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalle ADI. L'istanza stessa deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;</li><li>• denominazione e sede;</li><li>• elencazione della documentazione allegata.</li></ul> <p>(ove esistente)</p> <p>sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.</p>
--	--

## CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 101/1989 (Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 18 sub 4.

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità da riconoscere e dall'Unione;
2. relazione illustrativa delle attività	sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la presa di cognizione delle finalità della Comunità: cura dell'esercizio del culto, dell'istruzione e dell'educazione religiosa...(art. 18 sub 2).

Riconoscimento giuridico ex L. 101/1989 (Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 21 sub 1.

3. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione;
4. statuto	in copia autenticata, datato e munito dell'assenso della Comunità competente per territorio e dell'Unione, da cui in particolare rilevano che gli enti abbiano sede in Italia e che perseguono fini di religione o di culto;
5. dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte	sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica del fine di religione o di culto.
N.B. - Per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire il patrimonio immobiliare degli enti, vedi pag. 2 della circolare	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 101/1989 (Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 22

6. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. L'istanza stessa deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;</li> <li>• denominazione e sede;</li> <li>• elencazione della documentazione allegata.</li> </ul>
7. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	
8. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	
9. statuto modificato	(ove esistente)
10. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

## CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 116/1995 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), art. 11 sub 1.

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal presidente dell' UCEBI;
2. delibera motivata	adottata dall'Assemblea Generale;
3. provvedimento di costituzione	in copia autenticata;
4. statuto	in copia autenticata, da cui risulti la denominazione e la sede in Italia della Chiesa nonché le norme che ne regolano il funzionamento.

Riconoscimento giuridico ex L. 116/1995 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), art. 11 sub 2.

5. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della istituzione, vistata dall' UCEBI;
6. provvedimento di costituzione	in copia autenticata;
7. statuto	in copia autenticata, sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica della rispondenza dell'ente al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone.
8. dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte.	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 116/1995 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), art. 15

9. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall' UCEBI. L'istanza stessa deve contenere: <ul style="list-style-type: none"><li>• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;</li><li>• denominazione e sede;</li><li>• elencazione della documentazione allegata.</li></ul>
10. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	
11. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	
12. statuto modificato	(ove esistente)
13. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

## CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 520/1995 (Chiesa evangelica Luterana in Italia), art. 19

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della chiesa, dell'istituto o dell'opera vistata dalla CELI.
2. provvedimento di costituzione	in copia autenticata.
3. statuto	in copia autenticata, sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica della rispondenza dell'ente al carattere ecclesiastico ed ai fini di religione o di culto, soli o congiunti con quelli di istruzione o beneficenza.
4. dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte	

Riconoscimento giuridico ex L. 520/1995 (Chiesa evangelica Luterana in Italia), art. 18 sub 1.

5. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità, vistata dalla CELI;
6. Motivata delibera del Sinodo della CELI	in copia autenticata, dalla quale risulti anche la circoscrizione territoriale della Comunità.

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 520/1995 (Chiesa Evangelica Luterana in Italia), art. 20

7. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla CELI. L'istanza stessa deve contenere: <ul style="list-style-type: none"><li>• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;</li><li>• denominazione e sede;</li><li>• elencazione della documentazione allegata.</li></ul>
8. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	
9. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	
10. statuto modificato	(ove esistente)
11. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

## ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

### Art. 1

L'ente ecclesiastico denominato \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, eretto con decreto del Vescovo diocesano in data \_\_\_\_\_ e riconosciuto agli effetti civili con decreto in data \_\_\_\_\_, è una persona giuridica stabilmente costituita nella Diocesi di \_\_\_\_\_.

### Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

### Art. 3

Il rettore dell'ente è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

### Art. 4

Il rettore è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della C.E.I. e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetti beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

### Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del rettore, in caso di negligenza del medesimo.

### Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

### Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La Parrocchia \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, eretta con decreto del Vescovo diocesano in data \_\_\_\_\_ e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data \_\_\_\_\_, è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di \_\_\_\_\_, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la Parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della C.E.I. e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

L'ente ecclesiastico denominato \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, è un istituto religioso di diritto diocesano eretto con decreto del Vescovo diocesano in data \_\_\_\_\_ e riconosciuto agli effetti civili con decreto in data \_\_\_\_\_.

Art. 2

L'istituto religioso, nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di educazione, di assistenza in tutte le sue forme, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi dove l'Istituto è o possa essere presente ed in questo senso esercita senza scopo di lucro tutte le suindicate attività e tutte le altre previste dal carisma dell'Istituto o comunque attestate dall'Autorità ecclesiastica competente.

Art. 3

I membri che compongono l'Istituto religioso stabiliscono liberamente con esso un rapporto di religione secondo le norme del diritto canonico.

Art. 4

Agli effetti civili l'ente agisce per mezzo del legale rappresentante la cui qualifica è certificata dall'Ordinario diocesano.

Il legale rappresentante dura in carica sino a quando non venga sostituito e la sua nomina non richiede accettazione.

Art. 5

Il legale rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, devono essere autorizzati dal Superiore competente secondo le norme del Codice di diritto canonico.

Occorre altresì la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede o aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

La concessione della licenza della Santa Sede costituisce in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6

In caso di estinzione o soppressione dell'ente la conseguente devoluzione dei beni spetta all'Autorità ecclesiastica.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.